

Prot. 398

Cagliari, 09.03.2021

PEC

Spett. Le
ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Al Responsabile della Struttura Territoriale
Ing. Francesco Ruocco
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Elisa Boi
Via Biasi, 27
09131 CAGLIARI
ca-garecontr@postacert.stradeanas.it

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA EX ART 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020 Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO - Servizi per l'espletamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in ordine ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici ed opere civili connesse nella galleria Li Cuponeddi al Km 125+476 della SS 131 DCN, ai sensi del D.Lgs: 264/06 – Struttura Territoriale Sardegna – Area Compartimentale Sassari
Scadenza 12/03/2021

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'Avviso non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico" redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al avviso/bando/lettera di invito e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: *"(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo."* Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Inoltre, come più volte sottolineato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, si ricorda che, *sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere il progetto del servizio, con le modalità previste dai commi 14 e 15 dell'art. 23 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., allegando allo stesso il calcolo l'analitico del corrispettivo da porre a base d'asta, in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, sia il progetto del servizio che il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.*

2. Trattandosi di importo a base di gara pari a € 119.511,30 (cassa previdenziale e IVA escluse), ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) il criterio di valutazione delle offerte è obbligatoriamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. I servizi di ingegneria e architettura, essendo per definizione servizio di tipo intellettuale non possono in alcun modo rientrare nella fattispecie di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) che definisce i servizi e le forniture standardizzate per le quali si può ricorrere al criterio del minor prezzo.

Al riguardo, si ricorda che la L. n. 120/2020 ha da ultimo riconfermato tale impostazione, reinserendo l'obbligo del rispetto dell'art. 95 comma 3 lett. b) nei casi di servizi di ingegneria e architettura (precedentemente modificato dal D.L. n. 76/2020).

Da qui la chiara indicazione del Legislatore di voler gestire tutte le procedure che ricadono nei servizi tecnici professionali mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Da ultimo, ma non meno importante, si rammenta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere 757 del 15/10/2020, ha chiarito in modo inequivocabile il suddetto passaggio, rilevando che: *"quanto agli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria al di sopra dei 75.000 euro, dovrà essere utilizzato il criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l'art. 1 comma 3 della legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 95, comma 3 del Codice. Si ricorda che la richiamata norma, tra le ipotesi in cui è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, annovera espressamente i servizi di architettura e ingegneria."*

È appena il caso di sottolineare il rapporto concessorio diretto che lega il Ministero ad ANAS, tale per cui i pareri e le circolari del Ministero hanno valenza rinforzata per l'operato dell'Ente Concessionario.

* * * * *

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le dovute modifiche all'avviso.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.

Il Presidente

Sandrò Catta

